



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE PER L’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE**

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI GARA

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

1.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative*), b) (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), e c) (*consorzi stabili*), dell'art. 45, comma 1 del Codice;

1.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), f) (*le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) e g) (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

1.1.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 comma 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara;

1.1.4. operatori economici stranieri, alle condizioni previste dal Codice e dal presente disciplinare di gara.

1.2. Ai predetti soggetti si applicano, ove costituiti in forma plurisoggettiva, le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1) ► i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, tra i quali è da intendersi ricompresa, al comma 5, lett. f), seconda parte, la causa di esclusione prevista dall'art. 9 comma 1 punto 6 del Patto d'Integrità - adottato dall'Istituto con Delibera del Direttore Generale n. 7/2014- ovvero sia che l'operatore economico concorrente sia stato destinatario di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalla presente stazione appaltante per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

2) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.

Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8 del Codice la stazione appaltante non esclude l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, limitatamente alle situazioni di condanna espressamente citate al comma 7 del suddetto art. 80, qualora ritenga sufficienti le cd. misure di *self-cleaning* adottate dall'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Codice. In conformità a quanto previsto dall'art. 80, comma 9, in caso di esclusione con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non è possibile avvalersi delle possibilità previste dai commi 7 e 8 del citato art. 80 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

2.2 ► A pena di immediata esclusione dalla gara, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al punto 3.1 deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto. Del pari, i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente paragrafo 3.1 non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti ai sensi dell'art. 80, comma 14, del Codice.

2.3 ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

2.4 ► Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice agli operatori economici concorrenti è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

2.5 ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e trova applicazione l'art. 353 c.p.

2.6 Ai sensi dell'art. 48, comma 7 bis del Codice ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) è consentito designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

3. REQUISITI SPECIALI

3.1 ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, dovranno presentare un'offerta in possesso dei seguenti requisiti:

► possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o prove relative all'impiego di misure equivalenti, ex art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016;

► aver eseguito negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando della presente procedura di gara, forniture analoghe a quelle oggetto della procedura in parola, espletate nei confronti di uno o più dei seguenti soggetti pubblici e privati operanti all'interno del territorio dell'UE: laboratorio diagnostico o di taratura accreditato secondo la certificazione ISO 17025; ospedale, azienda farmaceutica, ex art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

► A pena di immediata esclusione dalla procedura il possesso dei requisiti sopra elencati deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto.

3.2 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nei limiti previsti dalla normativa vigente come interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

3.3 ► Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, non è consentito, a **pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei suoi requisiti. E' invece ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.